



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 345

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 aprile 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 12^a
(Igiene e sanità):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 7

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116) » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) » 24

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99) » 25

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100) » 25

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) » 26

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 27

Plenaria » 27

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 30

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Sottocommissione per i pareri » 36

Plenaria » 37

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 38

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria *Pag.* 46

Ufficio di Presidenza » 47

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 48

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Plenaria » 49

ERRATA CORRIGE *Pag.* 51

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (n. 153)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente COLLINA ricorda che il provvedimento è già stato oggetto di illustrazione e che la fase istruttoria è stata svolta tramite acquisizione di contributi scritti, già posti nella disponibilità dei componenti delle Commissioni.

Comunica che sul provvedimento la 14^a Commissione ha espresso osservazioni favorevoli.

Quindi, dichiarata aperta la discussione generale, constatata che non vi sono richieste di intervento e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore per la Commissione 11^a, propone di esprimere parere favorevole.

Si associa il presidente COLLINA, in qualità di relatore facente funzione per la Commissione 12^a.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'importanza del provvedimento in esame al fine della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Osserva tuttavia che la proposta di parere non tiene conto dei fondati rilievi di società scientifiche e organizzazioni sindacali, tese in particolare a prevenire la possibilità di disparità di trattamento tra lavoratori. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Facendo riferimento alla rilevanza delle disposizioni in esame rispetto all'obiettivo della tutela della salute dei lavoratori, la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), pur sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, motivato dall'indisponibilità delle forze di maggioranza a recepire le indicazioni e i rilievi scaturiti dalla fase istruttoria.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenziando la rilevanza della previsione concernente il monitoraggio sanitario del lavoratore anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dai relatori è posta in votazione e risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente COLLINA comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per l'Atto del Governo n. 153 (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro), è pervenuta documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Sottocommissione per i pareri

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 11,15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (n. 171)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Premesso che:

lo schema è volto ad abrogare e sostituire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, che attualmente recano la disciplina attuativa della normativa dell'istituto del cinque per mille dell'IR-PEF,

preso atto che:

il provvedimento dispone l'innalzamento da 12 a 100 euro del limite minimo per accedere all'erogazione del contributo;

lo schema, nel disciplinare le modalità per il pagamento del contributo, prevede che i beneficiari comunichino alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, al fine di consentire l'erogazione del contributo stesso entro il termine di chiusura del secondo

esercizio finanziario successivo a quello di impegno, termine di conservazione in bilancio delle somme stanziato per il 5 per mille,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi:

– all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sarebbe necessario individuare il nuovo ministero competente ai fini dell'accreditamento per gli enti della ricerca scientifica, poiché con il decreto-legge n. 1 del 2020 sono stati istituiti i ministeri dell'istruzione e dell'università e ricerca scientifica;

– all'articolo 15, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni erogatrici, non sono contemplati il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente. Sarebbe pertanto opportuno indicare la normativa di settore da applicare alle amministrazioni non comprese in questa disposizione, ovvero il DPCM 30 maggio 2012 (Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici), il DPCM 28 luglio 2016 (Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) e il DPCM 22 marzo 2019 (Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette);

– all'articolo 16, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, sono esclusi i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e gli enti gestori delle aree protette. Anche in questo caso sarebbe opportuno indicare la normativa di settore applicabile ai soggetti non ricompresi nella disposizione;

– sempre con riferimento a quanto osservato sugli articoli 15 e 16, si rileva che sia il DPCM 28 luglio 2016, sia il DPCM 22 marzo 2019, rinviano alle disposizioni del DPCM 23 aprile 2010, cui il testo in esame si sostituisce disponendone l'abrogazione: occorre pertanto effettuare un intervento di coordinamento al riguardo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,25.

Plenaria**140^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le osservazioni più rilevanti dovrebbero essere formulate come condizioni. Inoltre, sottolinea la necessità di inserire una condizione affinché sia modificato il comma 7 dell'articolo 1 del decreto, laddove si prevede che i candidati esterni possano sostenere l'esame di Stato solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Considerato che al momento tale scadenza è fissata al 31 luglio e che, come risulta dall'informativa resa ieri alle Camere dal Presidente del Consiglio, verosimilmente l'emergenza terminerà solo quando saranno individuate una terapia e una copertura vaccinale adeguate, tale disposizione finirebbe per determinare una grave disparità, non consentendo a questi studenti di iscriversi all'università.

La senatrice PINOTTI (*PD*) concorda sulla necessità di affrontare la criticità segnalata dal senatore Augussori, perché sta provocando preoccupazione e incertezza tra gli studenti coinvolti e le rispettive famiglie, ma ritiene sia sufficiente formulare il rilievo come osservazione.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) propone, quindi, di inserire una ulteriore osservazione, invitando la Commissione di merito a modificare il comma 7 dell'articolo 1, per evitare effetti discriminatori nei confronti dei candidati esterni, in particolare per l'iscrizione ai corsi universitari o l'accesso al mondo del lavoro.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice, nel testo modificato (*pubblicato in allegato*).

(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, come è risultato evidente fin dall'approvazione del primo decreto-legge in materia, il n. 6 del 2020, l'esplosione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha presentato la questione del bilanciamento tra principi e valori costituzionali. Cita al riguardo l'articolo 16 della Costituzione, che stabilisce la libertà di circolare e soggiornare nel territorio nazionale, ma consente alla legge di porre limitazioni a questo diritto per motivi di sanità: del resto, è la stessa Costituzione, all'articolo 32, a qualificare come fondamentale il diritto alla salute.

In questo quadro, propone di chiedere l'assegnazione di un affare sui profili costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19, nell'ambito del quale la Commissione potrà svolgere delle audizioni per approfondire i principali temi che di volta in volta si pongano ed eventualmente esprimere un proprio orientamento: nell'immediato, si potrebbe approfondire la questione dell'applicazione per il tracciamento dei contatti, sentendo il commissario Arcuri e i Ministri competenti.

Successivamente, si potrebbero audire i Ministri competenti sugli altri aspetti di interesse della Commissione, *in primis* i temi della sicurezza pubblica e dei rapporti tra Stato e Regioni, nonché approfondire il tema delle fonti del diritto, vista l'assenza di una previsione costituzionale sullo stato d'emergenza.

Peraltro, come è noto, finora la Commissione affari costituzionali è stata coinvolta, nel procedimento di conversione dei vari decreti-legge in materia, solo in sede consultiva: la proposta è quindi finalizzata anche

al recupero di un adeguato spazio di riflessione, in un contesto in cui le implicazioni costituzionali sono evidenti, anche in previsione della gestione delle fasi future dell'epidemia.

I senatori PERILLI (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-LeU*) chiedono di poter valutare la proposta del Presidente prima di deliberare al riguardo.

Il PRESIDENTE, accogliendo tale richiesta, aggiorna la discussione.

La seduta termina alle ore 12.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il decreto-legge reca misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola nonché di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

dispone misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio,

considerato, inoltre, che,

il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1,

in tema di valutazione, si ravvisa l'opportunità di coordinare il disposto del comma 1 con quanto previsto dall'introduzione, operata dal Senato, del comma 3-ter nell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, tuttora in fase di conversione: tale disposizione prevede infatti che la valutazione degli apprendimenti a distanza dell'anno scolastico in corso valga ai fini degli scrutini finali, mentre il decreto-legge in esame rimette l'intera materia della valutazione finale a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione;

al comma 8, che prevede che il Ministro per gli affari esteri possa disporre con proprio decreto l'applicazione delle ordinanze del Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo, si invita ad approfondire le ragioni dell'adozione di atti di natura diversa (rispettivamente ordinanza e decreto) per l'intervento in Italia e per le scuole italiane all'estero;

– all'articolo 2,

occorre integrare la rubrica con il riferimento anche al contenuto dei commi 3, 5 e 6, riferiti all'anno scolastico 2019/2020;

al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente un atto presupposto;

– con riferimento all'articolo 4, in tema di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, sarebbe opportuno integrare il titolo del decreto-legge che ad oggi non include la fattispecie oggetto di questo articolo;

– all'articolo 6, comma 1, si invita a chiarire, come nelle altre disposizioni analoghe, che i decreti ministeriali previsti ai commi 1 e 2 sono riferibili allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

– all'articolo 7, con riguardo alla sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, appare opportuno sopprimere le parole «dalla legge o», in quanto allo stato non vi sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del direttore delle istituzioni AFAM.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il decreto-legge reca misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola nonché di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

dispone misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio,

considerato, inoltre, che,

il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1,

in tema di valutazione, si ravvisa l'opportunità di coordinare il disposto del comma 1 con quanto previsto dall'introduzione, operata dal Senato, del comma 3-ter nell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, tuttora in fase di conversione: tale disposizione prevede infatti che la valutazione degli apprendimenti a distanza dell'anno scolastico in corso valga ai fini degli scrutini finali, mentre il decreto-legge in esame rimette l'intera materia della valutazione finale a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione;

al comma 7, si invita la Commissione di merito, per garantire il rispetto del principio di eguaglianza, a modificare la disposizione, al fine di evitare effetti discriminatori nei confronti dei candidati esterni, in particolare per l'iscrizione ai corsi universitari o l'accesso al mondo del lavoro;

al comma 8, che prevede che il Ministro per gli affari esteri possa disporre con proprio decreto l'applicazione delle ordinanze del Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo, si invita ad approfondire le ragioni dell'adozione di atti di natura diversa (rispettivamente ordinanza e decreto) per l'intervento in Italia e per le scuole italiane all'estero;

– all'articolo 2,

occorre integrare la rubrica con il riferimento anche al contenuto dei commi 3, 5 e 6, riferiti all'anno scolastico 2019/2020;

al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente un atto presupposto;

– con riferimento all'articolo 4, in tema di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, sarebbe opportuno integrare il titolo del decreto-legge che ad oggi non include la fattispecie oggetto di questo articolo;

– all'articolo 6, comma 1, si invita a chiarire, come nelle altre disposizioni analoghe, che i decreti ministeriali previsti ai commi 1 e 2 sono riferibili allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

– all'articolo 7, con riguardo alla sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, appare opportuno sopprimere le parole «dalla legge o», in quanto allo stato non vi sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del direttore delle istituzioni AFAM.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1777**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 3, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato alla definizione delle regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto;

– all'articolo 3-*bis*, comma 2, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire la composizione e le regole di funzionamento del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica;

– all'articolo 5-*bis*, comma 3, si rileva che la disposizione potrebbe non avere contenuto innovativo alla luce di quanto già previsto dal Trattato di Nairobi, ratificato dall'Italia con legge n. 434 del 1985, in materia di protezione del simbolo olimpico;

– all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione di modalità, condizioni e termini per la concessione della controgaranzia dello Stato a soggetti privati che abbiano prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria**158^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*La seduta inizia alle ore 10,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice VALENTE (PD) illustra il decreto-legge in oggetto che reca misure urgenti destinate a regolare la conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2019/2020, nonché lo svolgimento degli esami di Stato. Nel merito il provvedimento si compone di nove articoli.

Di diretta competenza della Commissione giustizia è l'articolo 5, il quale reca la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni. Più nel dettaglio l'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni, di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Di rilievo per la Commissione giustizia sono poi le previsioni (in particolare il comma 3) di cui all'articolo 6. Tale disposizione introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

Più nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio: delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo; delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo riguarda specificamente la professione forense. La disposizione prevede infatti che il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.

È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Quest'ultima disposizione prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. L'articolo 6 del decreto-legge prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la sospensione di tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. È demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto, la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

Il comma 4, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9

marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Richiede infine che la Commissione si pronunci su alcune sue osservazioni migliorative del testo.

Si apre il dibattito, nel quale intervengono i senatori Erika STEFANI (*L-SP-PSd'Az*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*), BALBONI (*FdI*), Grazia D'ANGELO (*M5S*), Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), CUCCA (*IV-PSI*), GRASSO (*Misto-LeU*) e il presidente OSTELLARI.

Replica agli intervenuti la relatrice VALENTE (*PD*), che sottopone alla Commissione lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il decreto-legge in titolo che reca le disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati introdotti gli articoli *5-bis* e *5-ter*, i quali intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici invernali o i relativi eventi.

L'articolo 10 vieta poi le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti (cosiddetto *Ambush marketing*) poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Più nello specifico, le attività di pubblicizza-

zione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti vietate dall'articolo 10 sono quelle che consistono: nella creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; nella falsa rappresentazione o dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra; nella promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dello stesso evento; nella vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questi autorizzati. Non costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione vietate le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti. In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, *brand* o marchi ufficiali degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Di indubbio interesse per la Commissione giustizia sono anche le disposizioni di cui all'articolo 12, il quale reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria. In particolare, l'articolo 12 oltre a punire – salvi i casi in cui la condotta venga a costituire reato o più grave illecito amministrativo – la violazione dei divieti di cui all'articolo 10 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 fino a € 2.500.000, individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita in quanto compatibili.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una disposizione volta a ribadire che l'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni – è svolta avvalendosi della Guardia di finanza che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. La medesima disposizione specifica che la Guardia di finanza provvede, altresì, al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di quanto sia prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso nel corso dell'evento sportivo o fieristico in violazione dei divieti di cui all'articolo 10. La disposizione non reca tuttavia alcun riferimento a presup-

posti, limiti e garanzie per l'adozione dei provvedimenti di sequestro o di descrizione da parte della Guardia di finanza.

A sua volta, l'articolo 13 prevede che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo contemplati dall'articolo 12 non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 14 è volto a consentire di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce all'unanimità mandato al relatore ad esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 11,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) prevedere che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali, le Commissioni e le sottocommissioni vengano integrate, con decreto del Ministro della giustizia, in numero almeno pari a quello dei componenti già nominati;

2) prevedere che il Ministro della giustizia individui, anche in deroga alle norme vigenti, modalità alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via telematica e per sottocommissioni, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo svolgimento;

3) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, chiarire che la riduzione del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ivi prevista, si applichi indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, purché rientrante nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1774 (DL N. 22/2020 CONCLUSIONE E AVVIO ANNO SCOLASTICO E SVOLGI-
MENTO ESAMI DI STATO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 17,45

(sospensioni dalle ore 16,20 alle ore 16,35 e dalle ore 17,20 alle ore 17,35)

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1774 (DL N. 22/2020 CONCLUSIONE E AVVIO ANNO SCOLASTICO E SVOLGI-
MENTO ESAMI DI STATO)*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

85^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, auspicando che il tessuto dell'associazionismo sportivo tragga benefici diretti dalle disposizioni del decreto-legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (n. 164)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Poiché non ci sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore CROATTI (*M5S*) illustra lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi sulla proposta del relatore, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164**

La 10^a Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

la normativa italiana già prevedeva, ai sensi della legge n. 1112 del 1966, una specifica disciplina sull'uso dei termini «cuoio», «pelle», e «pelliccia» ma, con l'introduzione di nuovi processi di produzione e di nuovi materiali alternativi, si rende necessario, anche in virtù dell'adeguamento alla normativa europea, un aggiornamento della disciplina nazionale per tutelare questo settore d'eccellenza del *Made in Italy*;

l'immissione sul mercato di prodotti sintetici e alternativi alla pelle, nonché l'uso ambiguo dei relativi termini (ecopelle, alcantara, finta pelle), ha creato incertezza nel consumatore, generando al contempo forme di concorrenza sleale tra aziende;

le misure sanzionatorie recate dallo schema di decreto in esame, con l'introduzione di una scala di proporzione rispetto alle diverse responsabilità dei soggetti lungo tutta la filiera, garantiscono una maggior tutela sia del settore produttivo sia dei consumatori,

esprime parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria

130^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale, comunica che sono pervenute osservazioni dalle Commissioni 4^a, 10^a, 11^a, 13^a e 14^a.

Quindi, in qualità di relatore, illustra lo schema di parere – favorevole, con condizione ed osservazioni – *pubblicato in allegato*.

Sul predetto schema il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene che, malgrado il pregevole lavoro svolto dal relatore, non si possa votare a favore del provvedimento in esame, le cui criticità sono testimoniate dalla condizione e dalle osservazioni inserite nello schema di parere. Dichiarò, a nome del proprio Gruppo, voto di astensione.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), considerato anche che il relatore ha recepito le indicazioni scaturite dal dibattito, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara a nome del proprio Gruppo voto favorevole, manifestando apprezzamento per il livello di approfondimento dell'esame.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, pone in evidenza che l'encomiabile lavoro svolto dalla Commissione, su un testo complesso e in condizioni difficili, ha prodotto uno schema di parere nel quale sono valorizzati i contributi degli esperti e le osservazioni delle altre Commissioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nel corso della prossima settimana la Commissione sarà convocata per l'espressione del parere sul DEF e per proseguire la trattazione degli atti del Governo in corso d'esame in sede consultiva.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto del Governo n. 157, d'ora in poi denominato «provvedimento»);

visto il parere della Conferenza Stato – Regioni;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalle Commissioni 4^a, 10^a, 11^a, 13^a e 14^a;

considerato che:

il provvedimento è volto ad attuare la direttiva 2013/59/EURATOM (d'ora in poi denominata «direttiva»), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

il provvedimento è volto altresì al riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, con l'attuazione della direttiva si otterrà, tra l'altro, il miglioramento dell'assetto normativo finalizzato alla protezione e alla sicurezza del paziente sottoposto a trattamenti medici comportanti l'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

ritenuto necessario richiamare al rispetto del divieto di *gold plating*, che impone di non prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive oggetto di attuazione (art. 1 legge 117/2019 e art. 32 legge 234/2012);

rilevato che al provvedimento non è allegata la tabella di concordanza tra le disposizioni dello stesso e quelle della direttiva oggetto di recepimento;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

in esito a revisione integrale dell'articolato, siano individuate ed espunte dal provvedimento tutte le disposizioni che introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva;

e con le seguenti osservazioni:

1) nel provvedimento sono riscontrabili alcune previsioni, contenute nell'articolato e nell'Allegato I, che appaiono difformi dai contenuti della direttiva sui criteri di esenzione e di allontanamento e suscettibili di determinare criticità per il settore nucleare italiano: *a)* l'Allegato 1 prevede una sostanziale conformità alla direttiva sui livelli di esenzione indicati nella Tabella I-1A, mentre appare difforme sui livelli di allontanamento indicati nella Tabella I-1B sia per i livelli espressi in termini di concentrazione, sia per l'introduzione di livelli di allontanamento in termini di radioattività totale non previsti dalla direttiva; *b)* l'articolo 54, comma 7, lettera *c)* fissa specifici vincoli al contenuto di radioattività totale dei materiali da allontanare dagli impianti nucleari in fase di smantellamento e da ogni altra installazione inclusa nell'ambito di attuazione del provvedimento; *c)* l'articolo 54, comma 7, lettera *a)* prevede che lo scarico di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi soddisfi i requisiti dell'Allegato I, ovvero sia il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica come esplicitato nel punto 8.5 dell'Allegato I. Occorrerebbe pertanto apportare al provvedimento le seguenti modifiche: soppressione della Tabella I-1B e conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento;

2) l'articolo 72 e l'allegato XIX necessitano di un supplemento di riflessione, in quanto prevedono nuovi e gravosi oneri, per le imprese operanti nella filiera dei prodotti siderurgici e metallurgici, in tema di controlli radiometrici: questi ultimi dovrebbero essere effettuati, in base alla nuova normativa, non solo in dogana ma anche presso la sede di destinazione, e riguarderebbero un numero di voci doganali molto più elevato di quello attualmente previsto (si passerebbe da 520 a 2000 voci coinvolte, con aggravio, sotto tale profilo, anche dei controlli portuali);

3) l'articolo 7, comma 1, numero 121 (concernente il «responsabile di impianto radiologico») prevede per gli odontoiatri un limite all'uso di apparecchiature radiologiche che non pare trovare corrispondenza nel testo della direttiva. Tale disposizione andrebbe chiarita, in quanto il limite parrebbe ostacolare ingiustificatamente l'utilizzo complementare della radiologia diagnostica in ambito odontoiatrico, con conseguente grave pregiudizio per i professionisti e per i rispettivi pazienti in cura;

4) la declinazione del sistema regolatorio previsto dalla direttiva nella proposta di articolato non sembra tenere in dovuta considerazione la specificità delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), pur essendo quest'ultimo il destinatario principale dei processi di notifica e autorizzazione indicati nella proposta di articolato, alcuni dei quali sono definiti in modo indistinto rispetto a qualunque tipologia di attività (tra cui ad esempio le attività di *decommissioning* delle *ex*-centrali nucleari), risultando ingiustificatamente rigidi e onerosi nei confronti delle attività svolte dal SSN. A tale proposito è apprezzabile che venga conservato il sistema di approccio graduale richiesto dalla direttiva e già previsto dalla norma-

tiva vigente (Titolo VII) nonché il fatto che venga migliorata e ottimizzata rispetto all'attuale quadro normativo (D.Lgs 52/2007) la gestione delle Sorgenti Radioattive ad alta Attività (Titolo VII), pure impiegate in ambito sanitario, ma appare discutibile la scelta di introdurre, anche per le strutture del SSN, nuovi flussi informativi tra periferia e centro (art. 48), invece di ottimizzare i flussi specifici già esistenti, con conseguente duplicazione di informazioni già presenti e disponibili per la Pubblica Amministrazione, che comporterà la necessità di destinare risorse ad attività non giustificate da alcun beneficio. Preoccupa inoltre la mancata definizione a priori del vincolo di dose per la popolazione da utilizzarsi nella progettazione degli impianti radiologici (art. 6): la mancata definizione di tale elemento, essenziale per la progettazione soprattutto dei grandi impianti radiologici (*Proton Therapy*, Acceleratori Lineari per Radioterapia, Ciclotroni medicali) e il suo rimando a prescrizioni successive alla progettazione stessa, rischia di ritardare la realizzazione di progetti di rilevanza strategica per le strutture del SSN e, in alcuni casi, addirittura di comprometterne la realizzazione. Si ritiene che la conoscenza di tale elemento, nell'ambito delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni internazionali, sia imprescindibile per dare certezza di diritto agli esercenti, per ottimizzare i tempi di realizzazione degli impianti e per definire costi di realizzazione giustificati e ottimizzati. Inoltre, il tentativo di regolamentare rischi trascurabili legati alla gestione delle attività di medicina nucleare, attraverso nuove procedure autorizzative e informative (art. 54) difficilmente spiegabili e prive del necessario carattere dell'approccio graduale più volte richiamato dalla direttiva, rischia non solo di risultare inefficace, ma addirittura dannoso: le strutture sanitarie saranno messe nella condizione di dover allocare risorse significative non bilanciate da benefici reali né in termini di qualità delle prestazioni né in termini di sicurezza dei lavoratori e della popolazione. In condizioni di isorisorse, come previsto dalla clausola di invarianza (art. 245), tutto ciò comporterà un inevitabile abbassamento dei livelli di assistenza. Si esprime inoltre preoccupazione per l'inspiegabile estensione del sistema regolatorio anche al commercio di apparecchiature Radiologiche (art. 42): tale elemento, non previsto dall'attuale ordinamento e non derivante da obblighi eurounitari, pur comportando oneri diretti soprattutto per soggetti privati, produrrà inevitabili costi indotti anche sul SSN, principale acquirente di apparecchiature RX. Appare quindi necessario introdurre una declinazione specifica per le strutture sanitarie di alcuni degli obblighi generali previsti in particolare agli articoli 48 e 54 che, senza comportare alcuna riduzione del livello di tutela e quindi in piena aderenza ai criteri specifici della legge 117/2019, mitighi l'impatto economico e organizzativo dei nuovi adempimenti concorrendo al mantenimento dei livelli di assistenza;

5) considerato che, in base alla normativa vigente, il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è professionista sanitario formato e abilitato alla conduzione ottimizzata di indagini radiologiche e, più in generale, di diagnostica per immagini e radiotrattamenti, appare necessario apportare all'articolo 159 le seguenti modifiche: al comma 12, andrebbero

espunte le parole «Fermo restando quanto previsto al comma 3», per evitare che il regime di esercizio delle attività proprie del TSRM possa essere modificato da linee guida nazionali (come previsto al comma 3 dell'art. 159); dovrebbe essere riformulato il comma 14 nei termini seguenti: «L'esercente assicura che i soggetti che seguono programmi di formazione pertinenti possano partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite». Appare altresì necessario, nell'ambito del punto 4. dell'allegato XXVI, riformulare come segue la previsione di effettuazione congiunta, da parte del TSRM e del medico specialista in radiodiagnostica, della valutazione della tecnica radiologica adottata: «La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità professionali»;

6) in relazione all'articolo 23, in materia di allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali, si rileva la necessità di valutare i profili di coordinamento tra gli apparati autorizzativi nazionali e quelli regionali al fine di assicurare l'armonizzazione tra le regolamentazioni;

7) nell'ambito degli articoli 7 e 159, occorrerebbe inserire un riferimento al laureato in ingegneria biomedica, per consentire a questi l'esercizio professionale specialistico a lui riconosciuto;

8) occorrerebbe riformulare l'articolo 8 e l'articolo 242 in aderenza alle osservazioni espresse dalla Commissione 4^a, che s'intendono qui integralmente riportate, così come occorrerebbe valutare l'opportunità di recepire le osservazioni espresse sul provvedimento dalle Commissioni 10^a, 13^a (limitatamente al rilievo A)) e 14^a, da intendersi del pari qui riportate.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Sottocommissione per i pareri

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 7^a Commissione:

(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Plenaria**127^a Seduta**

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice FLORIDIA (*M5S*) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento di alcuni profili oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo. A tal fine propone un breve rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Il sottosegretario MORASSUT fa presente che non vi sono problemi ad accogliere la proposta di rinvio avanzata dalla relatrice, purché il parere sullo schema di decreto sia espresso entro la prossima settimana.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

La presidente MORONESE rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE comunica che la seduta, già convocata per le ore 17 di oggi, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria**161^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 11,05.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (n. 164)**(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in forza della delega di cui all'articolo 7 della legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37), la cui scadenza è fissata a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero al 26 maggio 2020. Il testo disciplina l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e denominazioni derivanti o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La materia è oggi disciplinata dalla legge n. 1112 del 1966, temporaneamente abrogata e sostituita dalla legge n. 8 del 2013, a sua volta abrogata dalla legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*) in seguito all'apertura del caso EU-Pilot n. 4971/13/ENTR.

Il 6 luglio 2015 è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza in causa C-95/14, secondo la quale gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/UE, in materia di etichettatura delle calzature (recepita con il decreto ministeriale 11 aprile 1996), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che vieti il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati

membri o da Paesi terzi e che siano già stati posti in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportino le indicazioni relative al loro Paese d'origine.

Lo schema di decreto pone rimedio ai rilievi di incompatibilità sollevati dalla Commissione europea nella citata procedura EU-Pilot con riferimento all'abrogata legge n. 8 del 2013, ma riferibili anche alla vigente legge n. 1112 del 1966, e dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, prevedendo: l'abrogazione della legge n. 1112 del 1966; l'espletamento della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. Lo schema di decreto (già predisposto nel 2016) è stato notificato alla Commissione europea il 29 dicembre 2016 e il procedimento si è concluso positivamente il 30 giugno 2017; la previsione della clausola del mutuo riconoscimento (articolo 5), che fa salva la commercializzazione dei prodotti in questione, provenienti dagli altri Stati membri (o Stati EFTA e SEE), che utilizzano le medesime denominazioni; la previsione della non applicazione del decreto ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/UE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle calzature, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'UE (articolo 1, comma 2).

Lo schema prevede anche le sanzioni, ricomprese tra 700 euro e 20.000 euro, individuate con riferimento a quanto già disposto dalla normativa relativa al settore tessile e delle calzature; esse rispettano i limiti edittali minimi di 150 euro e massimi di 150.000 euro previsti dal criterio di delega generale di cui al citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ferme restando le fattispecie penali in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

La relatrice, quindi, sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, la cui delega verrà a scadere il prossimo 26 maggio 2020, illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PITTELLA (*PD*) illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi. In primo luogo, all'allegato II, punto 2, laddove sono individuati i «requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon», rileva come, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere e architetto, si possa prevedere l'iscrizione al relativo albo professionale; nonché si possa prevedere l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato e l'iscrizione al relativo albo professionale. In secondo luogo, rileva come, in riferimento all'Allegato I, possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B, con conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché il punto 8.5. Rileva altresì come, in riferimento all'articolo 54 dello schema possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la lettera *c*) del comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi. Da ultimo, andrebbe valutata la possibilità di estendere la categoria degli esperti in interventi di risanamento da radon, di cui all'articolo 15 e all'Allegato II, anche ad altre professioni, assimilabili a quelle già indicate.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la focalizzazione dei rilievi solo su alcune categorie professionali rischi di lasciarne sullo sfondo delle altre. Si sofferma anche sull'*iter* della legge di delegazione europea 2018, dove erano stati trattati i profili inerenti alla distinzione tra la responsabilità sanitaria e la responsabilità clinica. Si tratta di aspetti che avrebbero meritato una trattazione più incisiva. Preannuncia in ogni caso il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) precisa come l'ultimo rilievo apra spazi agli interventi anche di altre categorie professionali.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37), la cui scadenza è fissata a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero al 26 maggio 2020, finalizzata alla disciplina dell'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e denominazioni derivanti o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

ricordato che la materia è disciplinata dalla legge n. 1112 del 1966, temporaneamente abrogata e sostituita dalla legge n. 8 del 2013, a sua volta abrogata dalla legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*) in seguito all'apertura del caso EU-Pilot n. 4971/13/ENTR;

ricordato, inoltre, che il 6 luglio 2015, è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza in causa C-95/14, secondo la quale, gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/UE in materia di etichettatura delle calzature (recepita con il decreto ministeriale 11 aprile 1996), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che vieti il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi e che siano già stati posti in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportino le indicazioni relative al loro Paese d'origine;

valutato che lo schema di decreto pone rimedio ai rilievi di incompatibilità sollevati dalla Commissione europea nella citata procedura EU-Pilot con riferimento all'abrogata legge n. 8 del 2013, ma riferibili anche alla vigente legge n. 1112 del 1966, e dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, prevedendo quanto segue:

- abrogazione della legge n. 1112 del 1966;
- espletamento della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. Lo schema di decreto (già predisposto nel 2016) è stato notificato alla Commissione europea il 29 dicembre 2016 e il procedimento si è concluso positivamente il 30 giugno 2017;
- previsione della clausola del mutuo riconoscimento (articolo 5), che fa salva la commercializzazione dei prodotti in questione, prove-

nienti dagli altri Stati membri (o Stati EFTA e SEE), che utilizzano le medesime denominazioni;

– previsione della non applicazione del decreto ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/UE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle calzature, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'UE (articolo 1, comma 2);

considerato che le entità sanzionatorie previste dallo schema di decreto, ricomprese tra 700 euro e 20.000 euro, sono state individuate con riferimento a quanto già disposto dalla normativa relativa al settore tessile e delle calzature, e rispettano i limiti edittali minimi di 150 euro e massimi di 150.000 euro previsti dal criterio di delega generale di cui al citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ferme restando le fattispecie penali in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale;

sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, la cui delega verrà a scadere il prossimo 26 maggio 2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della *direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti* (con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione);

osservato che il provvedimento è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici;

rilevato che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, la procedura d'infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che attualmente la procedura si trova allo stadio di ricorso *ex* articolo 258 del TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'UE (causa C-744/19);

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM e che la sua adozione consentirà l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) all'Allegato II, «Esposizione al radon», punto 2, laddove sono individuati i requisiti minimi per gli esperti in interventi di risanamento da radon, appare opportuno:

– che, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere e architetto, si preveda anche l'iscrizione al relativo albo professionale;

– prevedere anche l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato, geologo e l'iscrizione al relativo albo professionale;

b) all'Allegato I si valuti l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B, con conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché il punto 8.5;

c) all'articolo 54 dello schema si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi;

d) si valuti l'opportunità di estendere la categoria degli esperti in interventi di risanamento da radon, di cui all'articolo 15 e all'Allegato II, anche ad altre professioni, assimilabili a quelle già indicate.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione dei sindaci in titolo, i quali sono convocati in videoconferenza.

Salvatore MARTELLO, *sindaco di Lampedusa*, Ida CARMINA, *sindaco di Porto Empedocle*, Roberto AMMATUNA, *sindaco di Pozzallo*, svolgono i rispettivi interventi.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*), Flavio DI MURO (*Lega*), Vito DE FILIPPO (*IV*), Giorgio SILLI (*M-NI-USEI-C!-AC*) e i senatori Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), Elena TESTOR (*FIBP-UDC*).

Roberto AMMATUNA, *sindaco di Pozzallo*, Salvatore MARTELLO, *sindaco di Lampedusa*, Ida CARMINA, *sindaco di Porto Empedocle*, replicano alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,05 alle ore 11,15.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 10,10.

ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 2° SEMESTRE 2019

(Esame e rinvio)

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Arrigoni, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una nota di sintesi sui contenuti della Relazione all'ordine del giorno. Intervengono Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Adolfo URSO (*FdL*) e Claudio FAZZONE (*FI*) e il deputato Enrico BORGHI (*PD*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della Relazione semestrale ad altra seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione e sulla programmazione dei lavori, su cui intervengono il deputato Enrico BORGHI (*PD*), i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*), Paolo ARRIGONI (*Lega*) e Adolfo URSO (*FdL*), il deputato Antonio ZENNARO (*M5S*), il senatore Claudio FAZZONE (*FI*) e la deputata Federica DIENI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 11,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 22 aprile 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito)

AUDIZIONI

Audizione del Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, e del Dott. Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Massimo FERRO (*FIBP-UDC*), Daniele PESCO (*M5S*), a più riprese, Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Elio LAN-
NUTTI (*M5S*), Alberto BAGNAI (*L-SP-PS d'AZ*), Luciano D'ALFONSO (*PD*), i deputati Claudio MANCINI (*PD*), a più riprese, Marco RIZZONE (*M5S*), Sestino GIACOMONI (*FI*), Franco VAZIO (*PD*), a più riprese, Massimo BITONCI (*Lega-Salvini Premier*) e Ubaldo PAGANO (*PD*) ai quali risponde Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 344 di martedì 21 aprile 2020, seduta n. 149 della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport (7^a), *alla pagina 13, trentatreesima riga, sostituire il numero: «20» con il seguente: «14».*

